

Il dibattito pubblico non decolla: c'è la deroga per i rigassificatori

Nuove installazioni

Nel Dl Aiuti una eccezione riservata agli impianti che trattano il gas liquido

Raffaele Lungarella

La necessità di liberarsi il prima possibile dalla forte dipendenza dalle forniture russe rende urgente aumentare la nostra capacità di rigassificare il gas che ci arriva in forma liquida. Servono anche nuovi impianti che devono entrare in funzione il prima possibile, anche derogando a qualche procedura. Come fa il decreto Aiuti, che punta ad esentare i nuovi impianti di rigassificazione dalla procedura del dibattito pubblico.

Il dibattito pubblico ha fatto il suo ingresso in Italia con l'articolo 22 del codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), sul modello dell'esperienza francese del *débat public*, per migliorare la qualità della **progettazione** delle opere pubbliche attraverso la diffusione più ampia possibile dell'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati. L'attesa è che il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali, possa ridurre le occasioni di contestazioni, di conflitto e di ricorso alla giustizia amministrativa, che rendono incerti i tempi e i costi di attuazione degli investimenti.

La sindrome del Nimby

Vuoi per la sindrome del Nimby (*Not in My Back Yard*, "non nel mio cortile"), vuoi per un rifiuto totale della realizzazione di una certa infrastruttura anche nel "cortile" altrui (per ragioni ambientali o di altro tipo), sembra notevole il numero di opere non

gradite alle popolazioni o a gruppi organizzati.

L'ultima edizione del rapporto dell'Osservatorio Nimby Forum, realizzato con il patrocinio dell'Ue e del Mit, offre una panoramica dei lavori pubblici che hanno dato luogo a proteste e manifestazioni, tentativi, riusciti o no, di bloccare i cantieri sfociati a volte anche in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Nel 2017 per 317 impianti era in essere una contestazione; un numero costantemente in crescita rispetto ai 190 del 2005, anno di inizio di questo censimento. Un terzo riguarda il trattamento dei rifiuti, ma il primato delle contestazioni spetta al campo energetico (una su sei circa), soprattutto centrali a biomasse e geotermiche, e parchi eolici.

Il Dpcm 76/2018 dettaglia anche le tipologie di opere e le soglie dimen-



È difficile coniugare velocità con ascolto delle comunità locali. Già con il Covid è stato bypassato l'iter

sionali fisiche e/o di importo dei lavori per i quali le amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere un confronto con i soggetti interessati: infrastrutture per la mobilità, elettrodotti, acquedotti e invasi, infrastrutture energetiche eccetera.

L'obbligo di dibattito scatta per importi tra 50 e 500 milioni di euro, in base all'intervento. I limiti dimensionali sono derogabili. Il Dl 77/2021 ha previsto che le soglie possono variare per le 10 opere elencate nell'allegato IV al decreto stesso (tra le quali le ferrovie Roma-Pescara e Salerno-Reggio Calabria, il potenziamento porto di Trieste) e per quelle finanziate con il Pnr e il Pnc. Cosa che ha fatto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, con il suo decreto

442/2021. Su questa procedura era già intervenuto il Dl Semplificazioni (n. 76/2000, articolo 8, comma 6-bis): per fronteggiare l'emergenza Covid, permette alle amministrazioni aggiudicatrici di saltare fino al 31 dicembre 2023 il dibattito pubblico per le opere, anche non strettamente attinenti alla sanità, ritenute di particolare rilevanza pubblica e sociale dalla Regione e dagli enti locali. Toscana e Puglia ne hanno disciplinato anche una versione regionale.

Il calendario e i tempi

Il sito della commissione nazionale che sovrintende a questa procedura elenca sei opere con dibattito in corso e due per le quali è concluso: siamo ancora nella fase di sperimentazione.

L'esame del dossier del progetto non può durare più quattro mesi, con l'aggiunta di un tempo supplementare di due. Considerando tutte le fasi, la procedura può durare anche un anno. Non è tempo perso, se poi tutto fila liscio una volta aperto i cantieri. Il che però non è detto nel caso, legittimo, in cui l'amministrazione aggiudicatrice decida, motivando, di non tenere conto delle osservazioni avanzate dei soggetti partecipanti al dibattito pubblico. Che la conclusione della procedura possa lasciare degli strascichi è più probabile per le opere espressamente elencate nell'allegato IV al Dl 7/2021, per le quali il dibattito pubblico deve concludersi in 45 giorni, anziché in quattro mesi, e tutta la procedura in 90. Tempi forse ristretti per approfondire le problematiche e trovare le eventuali soluzioni condizionate. D'altra parte, nel difficile equilibrio tra velocità e condivisione degli obiettivi, il dibattito funziona se non è usato come puro strumento di opposizione (da un lato) e se c'è disponibilità all'ascolto (dall'altro). Condizioni non sempre facili da realizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA